

# Formazione Accreditata ECM e Sviluppo Professionale Continuo (SPC)



ECM per i liberi professionisti.

Di seguito i riferimenti normativi.

-Con il D.lgs 502/1992, agli artt 16bis e ss. è stato introdotto l'obbligo di formazione continua per le professioni sanitarie. La partecipazione alle attività di formazione continua, così come definite e disciplinate agli artt 16bis e 16ter (ECM), costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, in qualità di dipendente o libero professionista per conto delle Aziende Ospedaliere, delle Università, delle USL e delle strutture sanitarie private (art 16quater)

L'art 16quater infatti attribuisce l'obbligo sia al dipendente che al libero professionista, tuttavia non è di immediata lettura se con le parole "strutture sanitarie private" si intenda ricomprendere anche gli studi professionali, oppure strutture che assumano un certo grado di organizzazione nel contesto sanitario.

-Il dubbio, molto presente nella nostra professione viene sciolto dall'Accordo Stato Regioni del 1.08.2007 concernente il "Riordino del sistema di formazione continua in medicina" nel quale si legge: *Destinatari della Formazione Continua devono essere tutti gli operatori sanitari che direttamente operano nell'ambito della tutela della salute individuale e collettiva, indipendentemente dalle modalità di esercizio dell'attività, compresi, dunque, i liberi professionisti". Anche i liberi professionisti sono impegnati ad assolvere l'obbligo della formazione continua, essendo eguali le loro responsabilità deontologiche e legali nei confronti dei pazienti e delle qualità delle prestazioni sanitarie erogate".*

*È quindi la Conferenza Stato Regioni congiuntamente ad Agenas e alla Commissione nazionale per la formazione continua a dare la chiave interpretativa della norma di legge di cui all'art. 16quater D.lgs 502/1992 adottata da tutti i soggetti esponentziali e di rilievo adotta criteri sistematici, che superano ogni dubbio o ambivalenza sul punto.*

Successivamente il D.P.R 137/2012, art 7, **conferma l'obbligo di formazione continua per ogni contesto professionale.** Il legislatore con D.L. 138/2011 (convertito

**L**l sistema ECM sconta in medicina veterinaria la scarsissima disponibilità di formazione accreditata destinata ai liberi professionisti, ciò non consente l'assolvimento degli obblighi previsti dal sistema.

È di tutta evidenza come il medico veterinario debba indirizzare il proprio aggiornamento nel settore professionale di esercizio e di interesse; a solo titolo di esempio, a nulla serve che il clinico degli animali da compagnia si aggiorni su tematiche di sicurezza alimentare.

Fnovi ha operato su due versanti in modo unico nel panorama delle professioni della salute:

**1** mettendo a disposizione dei medici veterinari, anche attraverso gli Ordini, con il provider Prof Conservizi, formazione accreditata ECM residenziale e FAD tramite piattaforma e-learning.

**2** valorizzando la formazione non accreditata dal sistema ECM; da qui il regolamento approvato nel Consiglio nazionale di Torino inviato al Ministero della salute lo scorso 20 novembre 2019. I costi dell'operazione relativi all'allestimento del sistema informativo, agli aspetti organizzativi e gestionali del sistema verranno assolti da Fnovi e non comporteranno aggravii per gli enti gestori di formazione e per i medici veterinari.

## DESTINATARI DEL SISTEMA ECM

Nonostante questa discussione sia più che archiviata in tutte le professioni della salute, in medicina veterinaria si discute ancora in merito all'obbligo di formazione

*"È di tutta evidenza come il medico veterinario debba indirizzare il proprio aggiornamento nel settore professionale di esercizio e di interesse; a solo titolo di esempio, a nulla serve che il clinico degli animali da compagnia si aggiorni su tematiche di sicurezza alimentare"*

in Legge con modificazione L. 148/2011), e successivo regolamento di cui all'art. 7 del D.P.R. del 7 agosto 2012 n. 137, ha introdotto l'**obbligo di formazione continua in capo a ogni professionista, anche al di fuori del contesto del SSN.**

- Segue la LEGGE Lorenzin 11 gennaio 2018, n. 3 Capo II PROFESSIONI SANITARIE Art. 4

Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie

3. *Gli Ordini e le relative Federazioni nazionali:...*

*h) concorrono con le autorità locali e centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possano interessare l'Ordine e contribuiscono con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attività formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale di tutti gli iscritti agli albi, promuovendo il mantenimento dei requisiti professionali anche tramite i crediti formativi acquisiti sul territorio nazionale e all'estero*

- Art. 10 CODICE DEONTOLOGICO - Dovere di aggiornamento professionale

È dovere del Medico Veterinario curare costantemente nel corso della vita professionale, l'aggiornamento della propria preparazione professionale e la formazione continua, conservando e accrescendo le conoscenze e le competenze tecnico-scientifiche, etico-deontologiche e gestionali-organizzative con particolare riferimento ai settori nei quali è svolta l'attività.

È inoltre dovere dello stesso informarsi in merito all'attualità e all'evoluzione professionale ed essere a conoscenza di norme, di leggi e di atti regolamentari di interesse medico veterinario.

Il Medico Veterinario, quando richiesto dall'Ordine professionale di appartenenza e in tutti i casi di interesse disciplinare, ove vengano ipotizzate condizioni di negligenza e/o di cattiva pratica professionale, deve documentare compiutamente l'attività di aggiornamento svolta.

### COSA FA LA FNOVI

Fnovi mette nelle condizioni tutti gli Ordini di accreditare eventi nel sistema ECM e, congiuntamente a 16 Ordini il 22 febbraio 2011 costituisce il Consorzio "Fnovi ConServizi" che nel corso del Consiglio Nazionale del novembre 2014 cambia denominazione e diventa "PROFCONSERVIZI - Servizi per le Professioni" e il 7 luglio 2016 ottiene l'accreditamento standard. Oggi conta 95 soci.

### La DICHIARAZIONE FIRENZE 2010

Il Consiglio nazionale di Firenze approva una delibera dove si dichiara che ECM è un sistema organizzato che oggettivamente pesa sulla vita professionale e non ne è un sinonimo. L'offerta formativa in alcuni settori è carente, è sensibilmente diversa nelle diverse aree del Paese, permangono a carico dei sanitari liberi professionisti i costi della formazione ECM, ed è quindi solo parzialmente idonea a garantire il soddisfacimento degli obblighi formativi che la stessa prevede. I medici veterinari liberi professionisti non saranno considerati vincolati agli adempimenti posti in capo ad essi dal sistema ECM, "fino alla definizione di precise garanzie normative ed all'individuazione di agevolazioni sui costi sopportati" (detrattibilità fiscale degli oneri relativi alla formazione). Il medico veterinario libero professionista dovrà comunque dimostrare i propri percorsi di aggiornamento, che dovranno essere coerenti con il proprio profilo professionale.

### FNOVI GIARDINI NAXOS 2017

Conferma le premesse di Firenze ed il controllo ordinistico in tutti i casi di interesse disciplinare.

Il conseguimento dei crediti ECM è da ritenersi uno degli strumenti mediante i quali il Medico Veterinario

potrà concorrere a documentare la propria attività di aggiornamento professionale. Ai soli fini deontologici ed eventualmente disciplinari, il sistema ordinistico dovrà tener conto dell'aggiornamento professionale anche non accreditato nel sistema ECM.

### COSA SI RISCHIA

La discussione in merito alle difficoltà di aggiornamento dei sanitari ha portato fibrillazioni in tutte le professioni della salute. Di seguito i rischi attuali ed in divenire che potrebbero conseguire ad una non corretta gestione dei doveri previsti dal sistema ECM.

**Accreditamenti sanitari:** chi non può dimostrare di aver assolto l'obbligo annuale mette a rischio la propria o altrui azienda.

**Certificazioni per la qualità:** Le istituzioni sanitarie private più qualificate sono in genere certificate per la qualità; la carenza di crediti è una "non conformità" che mette in discussione il rinnovo annuale della Certificazione di qualità.

**Premi assicurativi e mancato risarcimento:** il MISE stava lavorando ad un provvedimento attuativo della Legge sulla responsabilità professionale sanitaria (Legge 24/2017, cd Legge Gelli), che prevedeva il diritto di rivalsa dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato qualora il sanitario non avesse regolarmente assolto all'obbligo formativo e di aggiornamento previsto dalla normativa vigente in materia di ECM. Di questo decreto attuativo si sono perse le tracce.

### IL SISTEMA SPC

La disponibilità di percorsi formativi accreditati destinati a medici veterinari liberi professionisti (il 78,3% degli Iscritti all'Albo) è rimasta carente, di contro è aumentata l'offerta formativa (di qualità) estranea al sistema di Educazione Continua in Medicina.

Fnovi ha inteso integrare le previsioni del sistema ECM disciplinando i criteri e le modalità di valutazione dell'aggiornamento professionale non ricompreso nel sistema; una operazione che integra le previsioni di legge, conformemente ai principi del Codice Deontologico. **L'obiettivo è quello di riconoscere tutta l'attività di aggiornamento, accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali che non risultasse già valorizzata nel sistema ECM, riconducibile all'espressione Sviluppo Professionale Continuo (SPC).** Sono 'erogatori di formazione' la stessa FNOVI, gli Ordini territoriali dei medici veterinari, le Federazioni regionali degli Ordini, il Ministero della Salute, le Università, le Regioni, le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale e gli IZZSS, l'ISS, le Società scientifiche che già operano nel sistema ECM, le Società presenti nell'Elenco delle Società scientifiche e delle Associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 marzo 2017, n. 24.

Altri 'erogatori di formazione' che dispongono di rigore scientifico, di comprovata competenza professionale, di affidabilità e solidità organizzativa possono rivolgere espressa istanza alla Fnovi.



**Cause risarcitorie cause penali:** non abbiamo evidenza della evoluzione della giurisprudenza in ambito di responsabilità civile e penale del medico

**Sanzioni dall'Ordine:** a prevedere sanzioni per chi non si aggiorna sono la legge Lorenzin 3/2017, e prima ancora il decreto legislativo 138 del 2011 che parla di "illecito disciplinare".

**“È dovere del Medico Veterinario curare costantemente nel corso della vita professionale, l'aggiornamento della propria preparazione professionale e la formazione continua”**

Il rilascio della certificazione, su richiesta dell'iscritto, relativa al proprio status formativo (comprensiva sia dei crediti acquisiti con il sistema ECM che di quelli riconosciuti al sistema SPC) compete agli Ordini provinciali. Ne segue che il nuovo Regolamento lascia impregiudicata la legislazione vigente in materia di ECM, e interviene nel valorizzare l'aggiornamento - definito Sviluppo Professionale Continuo - SPC - in tutte le sue forme ed erogazioni possibili e in tutti i settori disciplinari e specialistici.

I medici veterinari potranno dare evidenza del proprio aggiornamento SPC + ECM attraverso un portfolio informatizzato, accessibile dalla propria area personale di fnovi.it dal quale potrà anche risultare la coerenza fra l'esercizio professionale (settore, disciplina, ambito specialistico, ecc.) e il relativo ambito aggiornamento.